

COMMERCIALISTI: PRONTO IL CODICE DELLE SANZIONI

Anche al fine di uniformare l'applicazione delle **sanzioni** su tutto il territorio nazionale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha varato il primo <Codice delle sanzioni disciplinari>, ponendolo in consultazione fino al prossimo 30 giugno. Il testo si compone di due parti. La prima contiene le **<disposizioni generali>**, che illustrano l'ambito di applicazione del Codice, **natura e tipologia delle sanzioni** e sussistenza di **circostanze aggravanti ed esimenti**. Le sanzioni previste sono: - la **censura** (per infrazioni di non particolare gravità); - la **sospensione** dall'attività, fino ad un massimo di 2 anni; - la **radiazione**. Le circostanze aggravanti sono in presenza del compimento di più infrazioni contemporaneamente, recidiva o sussistenza di dolo; in questo caso le sanzioni previste potranno essere aumentate nel loro massimo. Le circostanze attenuanti, applicabili, ad esempio, in assenza di dolo o danni a terzi, o qualora vi sia stata la volontà di riparare spontaneamente il danno, potranno portare ad una riduzione delle sanzioni previste. La seconda parte del Codice è dedicata alle **sanzioni disciplinari** connesse a specifiche violazioni <deontologiche>. Qualora si disattenda ai doveri di **integrità, obiettività e competenza**, è prevista la censura. La mancata osservanza agli obblighi di **riservatezza, indipendenza e copertura assicurativa**, è punita con la sospensione dall'attività. Riguardo agli **obblighi formativi**, si va dalla censura, se nel triennio si maturano almeno i 2/3 dei <crediti> obbligatori, fino alla sospensione per 6 mesi, in ipotesi di totale assenza di <crediti>. Le sanzioni saranno raddoppiate nel caso di recidiva nel triennio successivo di osservazione.

COSTI <BLACK LIST> ANCORA DA INDICARE

Nella dichiarazione dei redditi 2015 (UNICO 2016), che ci apprestiamo a redigere, devono (per l'ultima volta) essere evidenziati i **costi** sostenuti presso operatori con sede nei **paesi <black list>**. La prassi per quest'anno prevede: - ripresa in **aumento** e variazione in **diminuzione**

(quadro <RF> del modello SC, righe <RF29> ed <RF52>) di tutti i costi sostenuti nei paesi <black list> (per l'individuazione dei paesi, vedere le **circolari dell'Agenzia** n. 51/E/2010 e n. 35/E/2012 ed i **chiarimenti del CNDC** del marzo 2012); - valutazione se il componente negativo **eccede il valore normale** dell'operazione; - in caso affermativo, documentare l'esistenza dell'**effettivo interesse economico** e la concreta **esecuzione dell'acquisto**, per poter dedurre l'importo eccedente, che deve essere indicato nel campo interno al rigo <RF52> del modello SC. **Dal prossimo esercizio** (per i contribuenti solari), opererà l'abrogazione della disciplina di cui sopra (art. 1, comma 142 della Legge n. 208/2015), per cui la **deducibilità** di queste spese seguirà le stesse regole (**inerenza, certezza, economicità, ecc.**) previste per i costi verso fornitori nazionali. Infine, i decreti 27.4.2015 e 18.11.2015 hanno eliminato 21 Paesi dalla <lista nera>, ma non ne hanno **fissato la decorrenza**; trattandosi dell'ultimo anno di applicazione della norma, si consiglia di ignorare la predetta esclusione.

SOCIETÀ DI PERSONE: REDDITO RIPARTITO TRA I SOCI AL 31.12

Come ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 9713 del 12.5.2016), il **reddito** prodotto dalle società di persone deve essere **ripartito solo tra i soci** che risultano tali **alla chiusura dell'esercizio**, in proporzione alle quote da ognuno possedute. **A nulla rilevano** (ai fini della ripartizione del reddito tra cedente e cessionario) eventuali **trasferimenti di quota** avvenuti **nel corso dell'esercizio**. Anche le istruzioni di <UNICO SP> suggeriscono tale comportamento.

IRPEF: BASSO RICARICO, RESPINTO L'ACCERTAMENTO

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Bolzano (sentenza n. 61/01/2016 del 21.4.2016), è **illegittimo l'accertamento** analitico - induttivo fondato sulla censura della **bassa percentuale di ricarico**, riscontrata nei conti del contribuente. La presunzione del realizzo di un più elevato ricarico **non soddisfa**, infatti, da sola, i requisiti di **<gravità, precisione e concordanza>**, richiesti dalla

normativa, traducendosi quindi in una **mera e generica affermazione**. La Commissione è pervenuta alla conclusione descritta, nonostante siano emerse irregolarità nella tenuta della contabilità.

NOVITA' <DISALLINEAMENTI> IN UNICO

Mentre fino allo scorso anno le istruzioni al modello di dichiarazione delle società richiedevano l'indicazione solamente dei **valori <contabili> superiori ai <fiscali>**, ora è richiesta l'esposizione di **tutti i <disallineamenti>**, compresi quelli che comportano l'ipotesi contraria. Si pensi, ad esempio, agli **immobili riscattati dal <leasing>**, il cui valore fiscale comprende anche le **quote** dei canoni corrispondenti al valore del **terreno**, non dedotte (fiscalmente), oppure nelle ipotesi di **conferimento (in neutralità) d'azienda**, le svalutazioni di cespiti operate in tale sede (il valore fiscale di quei cespiti resta intatto). Le principali **<fonti> di <disallineamento>** (da inserire nel quadro <RV>) sono le seguenti: - **conferimenti d'azienda**; - **fusioni**; - **scissioni**; - **rivalutazioni (senza valenza fiscale)**; - **utili e perdite su cambi**; - **conferimenti agevolati** (Legge n. 218/1990). Nel modello è altresì inserita una **previsione generica** (<Altre operazioni>, codice <5>), per eventuali ulteriori fattispecie da monitorare.

IVA: FORNITURA DI BENI CON ASSEMBLAGGIO NEL PAESE UE

Nell'ambito dei rapporti intracomunitari, il trasferimento di beni da un paese UE ad un altro, per essere **installati, montati o assemblati**, e successivamente **ceduti** ad un soggetto passivo ivi residente, prevede la seguente prassi. Il passaggio dei beni, in capo allo stesso proprietario, da un paese UE ad un altro, costituisce **cessione intracomunitaria** <non imponibile> (art. 41 del D.L. n. 331/1993), e comporta l'**individuazione diretta**, o la nomina di un **rappresentante fiscale**, nel paese di destinazione, da parte di chi compie il trasferimento. E' prevista anche la comunicazione **INTRASTAT**. Dopo l'installazione, il montaggio o l'assemblaggio, la conseguente cessione (dei beni o del bene) nel paese in cui è stata svolta la predetta attività,

avverrà con **assolvimento dell'IVA <locale>**, con **<reverse charge>**. Fanno eccezione le cessioni, che avvengono con le citate modalità, in **Lussemburgo, Slovenia, Grecia e Portogallo**, dove il fornitore (identificato o rappresentato) emetterà fattura con IVA (locale) **esposta**.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE: RISERVE INDISPONIBILI

La nuova disciplina, relativa all'**acquisto di <azioni proprie>** è stata introdotta dall'art. 6, comma I, del D.Lgs. n. 139/2015, e si applicherà dagli **esercizi iniziati a partire dall'1.1.2016**. Da tale data, l'acquisto di <azioni proprie> non comporta più l'iscrizione del relativo valore nell'attivo dello Stato patrimoniale, bensì una **riduzione del patrimonio netto**, di importo pari al costo d'acquisto, tramite iscrizione di una **<riserva negativa per azioni proprie in portafoglio>**. La massima n. 145 del Consiglio notarile di Milano stabilisce che le riserve di patrimonio netto, anche se non esplicitamente **vincolate, in realtà lo sono**, nei limiti della riserva <negativa>, e **non possono essere utilizzate per**: - la distribuzione di dividendi; - aumentare il capitale sociale; - acquistare altre azioni proprie; - coprire eventuali perdite; - calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni. Qualora le **azioni proprie siano annullate o alienate**, le riserve <vincolate> torneranno **disponibili**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.5.2016 (Capitolo I, paragrafo 11), fornisce chiarimenti a coloro (persone fisiche non imprenditori e società semplici, principalmente) che sono intenzionati ad usufruire del termine del 30 giugno prossimo per **rideterminare il valore di terreni e partecipazioni** (<qualificate> e non). Tale procedura, come noto, consente di ridurre, od annullare, le **plusvalenze da <capital gain>**, sui beni indicati, previste dall'art. 67, I comma, lett. a- b- c- e c-bis, del TUIR. Da quest'anno l'imposta sostitutiva è dovuta in maniera generalizzata nella **percentuale dell'8%** del valore di perizia (anche per le partecipazioni <non qualificate>). Per coloro che, in precedenza, hanno già

rideterminato il valore dei citati beni, c'è la possibilità di **scomputare quanto** (a suo tempo) **pagato**, fermo restando che la nuova percentuale si applica sul totale periziato, e **non solamente sul maggior valore** determinato dalla nuova perizia, rispetto a quello della precedente. Se si decide di pagare in modo rateale, l'importo versato in occasione di precedenti <rivalutazioni> non può essere detratto interamente dalla prima rata, bensì **in parti uguali tra le tre rate previste**. In alternativa allo scomputo della <vecchia> imposta sostitutiva dalla <nuova>, c'è la possibilità di **chiederne il rimborso**, entro 48 mesi dal versamento della prima o dell'unica rata dell'imposta che sarà versata in occasione della <nuova> rideterminazione di valore. I dati rilevanti della nuova <rivalutazione> dovranno essere **indicati nella dichiarazione dei redditi** che sarà presentata il **prossimo anno** (UNICO 2017); **in caso contrario**, la <rivalutazione> **resterà valida** (ma è prevista una **sanzione da 250 a 2 mila euro**).

PARTECIPAZIONE FIERE ALL'ESTERO: TRATTAMENTO IVA

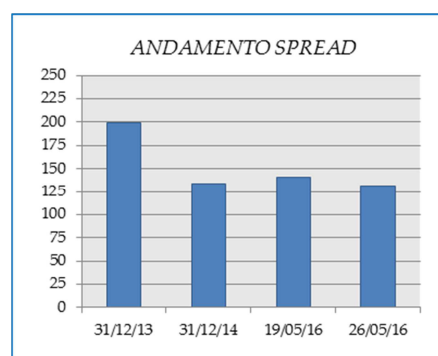
Nell'ambito delle prestazioni intracomunitarie (quando fornitore e cliente appartengono a due Paesi comunitari diversi), la messa a disposizione di uno **stand fieristico** costituisce **<servizio generico>** (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), qualora lo spazio espositivo sia fornito **unitamente ad uno o più servizi <correlati>** (ad esempio, la progettazione dello stand, il trasporto e magazzinaggio dei beni, la fornitura di macchinari, l'assicurazione delle merci, la pubblicità). Ciò, anche in virtù di **più contratti**, stipulati però con lo **stesso fornitore**. In questo caso, l'assolvimento dell'imposta (previa emissione della fattura da parte del fornitore) avverrebbe a cura del cessionario del servizio, col metodo del **<reverse charge>**. Qualora invece oggetto del contratto fosse la superficie dello **spazio espositivo**, ed eventualmente **servizi <accessori>**, quali l'energia elettrica od il riscaldamento, ci troveremmo in presenza di una **prestazione** relativa ad un **bene immobile**, territorialmente rilevante nel luogo in cui si svolge la fiera (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), con conse-

guente applicazione dell'IVA (esposta) **del paese in cui è situato l'immobile**.

CREDITO D'IMPOSTA IRAP

Poiché a qualcuno è sfuggito l'articolo pubblicato sul numero 12 di B&P NEWS dell'8 aprile scorso, ricordiamo che a partire dall'esercizio 2015 è operante un **credito d'imposta**, a favore di tutti i contribuenti, che **non si avvalgono di personale dipendente**, in misura pari al **10% dell'IRAP** lorda dovuta. Tale credito può essere utilizzato esclusivamente **in compensazione**, a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione (quindi, già a partire dall'1.1.2016).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	26/05/16	19/05/16
3 mesi	-0,262	-0,262
6 mesi	-0,148	-0,145
1 anno	-0,014	-0,011
CAMBI	26/05/16	19/05/16
Euro - USD	1,1168	1,1197
Euro - yen	122,93	123,17
SPREAD	26/05/16	19/05/16
Btp vs BUND 10 years	131,1	140,7



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO